



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Ufficio del Sindaco



Unione dei Comuni
CITTÀ DELLA MAIELLA

Sant'Eufemia a Maiella, lì **24/04/2026**

Nr. **09/2026** Registro Ordinanze

OGGETTO: Revoca parziale dell'Ordinanza n. 06 del 03.04.2026 avente ad oggetto la chiusura temporanea dei sentieri su tutto il territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella – Mantenimento del divieto di transito su tratti del sentiero HT5 e parte della strada Interpodereale (A2 MTB) interessati da slavina.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 06 del 03.04.2026, con la quale è stata disposta, con decorrenza immediata e fino a revoca del dispositivo, la chiusura di tutti i sentieri ricadenti nel territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella per ragioni di pubblica incolumità;

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche e nivologiche che avevano determinato l'adozione del provvedimento di chiusura generale dei sentieri sono significativamente migliorate, con conseguente riduzione del pericolo sulla maggior parte del territorio comunale;

VERIFICATO che non sussistono più, sulla generalità dei sentieri del territorio comunale, le situazioni di pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità che avevano giustificato l'adozione del provvedimento contingibile e urgente n. 06/2026;

DATO ATTO, tuttavia, che:

- sul sentiero identificato come **HT5** si è verificato un evento valanghivo (slavina) che ha interessato il tracciato del sentiero, determinando la presenza di materiale legnatico e detritico su alcuni tratti della sede del percorso;
- sulla strada Interpodereale (**A2 MTB**) direzione Lama Bianca, nel tratto oltre la progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri, permangono condizioni di pericolo connesse alla presenza di materiale detritico e legnatico che costituiscono rischio per l'incolumità delle persone che potrebbero accedere al percorso;

RITENUTO che, in applicazione del principio di proporzionalità che deve connotare l'esercizio dei poteri extra ordinem, sussistono i presupposti per la revoca parziale dell'ordinanza n. 06/2026, con contestuale riapertura dei sentieri sui quali sono venute meno le condizioni di pericolo, mantenendo:

- il divieto assoluto di transito sull'intero sentiero HT5 **limitatamente ai tratti interessati dal deposito di legnatico** proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026;





COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Ufficio del Sindaco



Unione dei Comuni
CITTÀ DELLA MAIELLA

- il divieto di transito sulla Interpodereale (A2 MTB) **limitatamente al tratto oltre la progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri**, nel quale permangono condizioni di pericolosità per la presenza di legnatico proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026; ;

VISTI:

- gli [artt. 50](#), comma 5, e [54](#) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'[art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#) (Codice della protezione civile);

REVOCA

1. L'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 06 del 03.04.2026 avente ad oggetto la chiusura temporanea di tutti i sentieri ricadenti nel territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella, limitatamente alla generalità dei sentieri comunali **ad eccezione del sentiero HT5 limitatamente ai tratti interessati dal deposito di legnatico** proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026 **e della strada Interpodereale (A2 MTB) nel tratto oltre la progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri**, per essere venuti meno i presupposti di fatto che ne avevano giustificato l'adozione con riferimento agli altri sentieri.

DISPONE

1. Il **mantenimento del divieto assoluto di transito sul sentiero identificato come HT5 limitatamente ai tratti interessati dal deposito di legnatico** proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del tracciato;
2. Il **mantenimento del divieto assoluto di transito sulla strada Interpodereale (A2 MTB) nel tratto oltre la progressiva chilometrica di 1 km e 400 metri** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del tracciato;
3. L'**installazione di idonea segnaletica di divieto di transito** all'inizio del sentiero HT5 **limitatamente ai tratti interessati dal deposito di legnatico** proveniente dalle slavine verificatesi nei primi giorni di Aprile 2026 e sulla strada Interpodereale (A2 MTB) alla progressiva chilometrica di 1 km e 200 metri dall'inizio del tracciato, recante l'indicazione del pericolo presente e della interdizione al transito a partire dalla progressiva chilometrica di **1 km e 400 metri**.

AVVERTE





COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Ufficio del Sindaco



Unione dei Comuni
CITTÀ DELLA MAIELLA

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 c.p.;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni ovvero ricorso gerarchico al Prefetto;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- la trasmissione alla Prefettura di Pescara, alla Questura competente, alla Stazione dei Carabinieri, alla Stazione dei Carabinieri Forestali "Parco", al Reparto Tutela e Biodiversità, all'Ente Parco Nazionale della Maiella, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo, e ai Comuni confinanti;
- la massima diffusione tramite sito istituzionale.

Il Sindaco
(Dr. Francesco CRIVELLI)

